



COMUNE DI VOLVERA

☒ 10040 - CITTA' METROPOLITANA di TORINO

☎ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015

ORDINANZA N. 39

N. 3 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI - PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

La Legge Regionale n. 28/99 all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza di determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative per ciascun periodo;

La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 ha previsto per l'anno 2019 le seguenti scadenze:

- Inizio saldi invernali: sabato 05/01/2019
- Inizio saldi estivi: sabato 06/07/2019

Dato atto che nel nostro Comune le vendite di fine stagione si sono sempre svolte in maniera continuativa e che, anche le associazioni di categoria presenti sul territorio comunale interpellate in merito, non hanno ravvisato la necessità di modificare tale periodo;

Tutto ciò premesso:

Vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.;
Visto IL D.Lgs. n. 114/98 DEL 31/03/1998;
Vista la D.G.R. n. 21-2520 del 30/11/2015;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- 1) Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2018 nell'arco di tempo:

Saldi invernali: dal **05/01/2019** al **01/03/2019**;

Saldi estivi: dal **06/07/2019** al **30/08/2019**;

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento;

- 2) Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e7 del D.Lgs 114/98 e art. 15 della Legge Regionale n. 28/99;

RENDE NOTO CHE

- Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.
- A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali e estivi). L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.
(Fac- simile reperibile sul sito www.comune.volvera.to.it)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune e inviato al locale comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Volvera, 21-12-2018

Il Responsabile dei Servizi
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch. Gianluigi Peretto


